

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI
Provincia di Udine

REGOLAMENTO

PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
"UNA TANTUM"

PER IL RESTAURO DELLE FACCIATE E
DELLE COPERTURE DEGLI IMMOBILI
COMPRESI NELLE ZONE DI RECUPERO

L.R. 26 ottobre 1987 N. 34 e successive
modifiche ed integrazioni

Art. 1 - FINALITA'

Il presente regolamento disciplina l'erogazione dei contributi "una tantum" per il restauro delle facciate e delle coperture degli immobili compresi nella zona di recupero del Comune di San Daniele del Friuli ai sensi della L.R. 26 ottobre 1987 n. 34 recante "Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di leggi regionali di intervento nel settore delle opere pubbliche e del restauro edilizio" e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - OPERE SOGGETTE A CONTRIBUTO

Sono ammessi a contributo gli interventi di manutenzione straordinaria previsti dalla lett. c) co.3 dell'art.68 della L.R.52/91 e successive modifiche ed integrazioni, consistenti nel rifacimento totale dell'intonacatura e del rivestimento esterno degli edifici. Ivi compreso il restauro o la sostituzione dei serramenti esterni e, limitatamente ai casi in cui gli strumenti urbanistici prescrivono materiali per i manti di copertura, per il restauro degli stessi.

Art. 3 - CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

L'intervento del Comune è costituito dall'erogazione di un contributo "una Tantum" ai soggetti privati proprietari degli immobili ricompresi nell'ambito territoriale di intervento di cui al successivo art. 10 del presente regolamento.

La spesa ammissibile a contributo non può superare l'importo per mq. di superficie di facciata, misurata vuoto per pieno da marciapiede alla linea di gronda dell'edificio o per metri quadrati di falda di copertura (la superficie dei serramenti è considerata aggiuntiva a quella della facciata, al fine della determinazione della spesa ammissibile), fissato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Il contributo "una tantum" non può essere assegnato per interventi di recupero che già fruiscono di altri contributi pubblici.

(L'importo del contributo ammissibile è attualmente fissato nella misura massima di € 18,07 per mq. di superficie di facciata ai sensi dell'art.7, punto 26 L.R. 12.09.2001, n.23).

Art. 4 - DOMANDA di contributo, termini, modalita' e soggetti abilitati

La richiesta di contributo sarà inoltrata, in competente bollo, al Sindaco del Comune di San Daniele del Friuli dal soggetto privato proprietario dell'immobile, ricompreso nell'ambito territoriale di intervento, entro la scadenza fissata dal bando di contributo adottato dal Sindaco.

Il soggetto privato proprietario dell'immobile che presenta la domanda di contributo dovrà identificarsi nella stessa persona titolare dell'autorizzazione edilizia (o di altro provvedimento abilitativo previsto dalla legge) per eseguire i lavori sopra definiti.

Tale soggetto privato sarà anche il destinatario del contributo.

La domanda di contributo dovrà descrivere le opere che si intendono eseguire in modo più esauriente possibile per la loro valutazione anche, ove necessario, con l'ausilio di elaborati grafici.

Dovranno, in ogni caso, essere allegati dei rilievi fotografici della parte dell'edificio oggetto dell'intervento, oltre ai dati per l'identificazione del fabbricato; la descrizione dei lavori dovrà indicare i materiali ed i colori che si intendono utilizzare per la realizzazione dei lavori nonché la spesa preventivata.

Il richiedente dovrà espressamente dichiarare la non sussistenza della fattispecie di cui all'art. 3 ult. co. del presente regolamento.

I soggetti privati proprietari pro-quota dell'immobile dovranno presentare un'unica domanda di contributo sottoscritta da tutti i proprietari e con l'indicazione esatta delle quote di proprietà dell'immobile.

La liquidazione del contributo avverrà pro-quota a favore di ogni singolo privato proprietario.

Non sono ammissibili al contributo "una tantum" gli interventi che risultassero già eseguiti o iniziati alla data di presentazione della domanda di contributo.

Art. 5 - COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

La valutazione tecnica dell'ammissibilità dell'intervento al contributo "una tantum", la sua quantificazione e la proposta di liquidazione saranno effettuate da una Commissione così composta:

- Sindaco o suo delegato - Presidente
- Responsabile del Servizio della Pianificazione Territoriale
- Responsabile del Servizio Lavori Pubblici.

Le funzioni di Segretario saranno svolte da un dipendente nominato dal Responsabile del Servizio della Pianificazione Territoriale tra i suoi collaboratori.

Le norme di funzionamento della Commissione per la valutazione degli interventi sono, per quanto compatibili, quelle relative al funzionamento della Commissione Edilizia Comunale.

La Commissione si riunirà dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande per deliberare una graduatoria dell'ammissibilità degli interventi proposti e determinare la quantificazione del contributo assegnato a ciascun intervento.

La concessione dei contributi avviene con decreto sindacale su proposta della Commissione per la valutazione degli interventi.

Art. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE AL FINE DELL'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO.

Il contributo "una tantum" sarà concesso solamente per gli interventi ritenuti ammissibili dalla Commissione.

I criteri di valutazione per l'assegnazione del contributo "una tantum" sono i seguenti:

- a) la collocazione dell'immobile all'interno dell'ambito di cui all'art. 10;
- b) la vetustà ed il valore storico e architettonico dell'immobile e le sue condizioni di degrado;
- c) la collocazione dell'immobile in contesto di pregio ed in zona evidente al pubblico passaggio;
- d) la metodologia di intervento secondo i canoni del recupero filologico;
- e) le prescrizioni da parte dell'Amministrazione Comunale su parere conforme della Commissione Edilizia, di interventi particolarmente onerosi, finalizzati alla qualità architettonica;
- f) l'esecuzione di interventi su edifici ricompresi in ambito omogeneo per il quale i relativi proprietari privati presentino contestualmente domanda di contributo costituirà carattere di priorità.

Art. 7 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO "UNA TANTUM"

Il soggetto privato, la cui domanda è stata ammessa a contributo, dopo l'ultimazione dei lavori presenterà la richiesta di liquidazione del contributo attestando le date di inizio e di ultimazione dei lavori ed allegando le fotografie del fabbricato che illustrino in modo chiaro ed esaustivo i lavori eseguiti ed inoltre documentando l'importo della spesa sostenuta per le opere ammesse a contributo mediante esibizione di fatture o ricevute fiscali.

Il responsabile del servizio della Pianificazione Territoriale accerterà la regolare esecuzione degli interventi ammessi a contributo.

I contributi saranno quindi erogati con decreto del Sindaco.

Art. 8 - DECADENZA DEL CONTRIBUTO

La dichiarazione di fine lavori dovrà pervenire, pena la decadenza del contributo, entro diciotto mesi dalla data di comunicazione dell'ammissione dello stesso.

In caso di particolari e comprovati motivi, che abbiano impedito l'ultimazione dei lavori nel termine anzidetto, il Sindaco, su conforme parere favorevole della Commissione di cui all'art. 5, potrà concedere un'adeguata proroga.

Art. 9 - SERVIZIO COMPETENTE

Il Servizio della Pianificazione Territoriale è incaricato dell'attuazione dei procedimenti previsti dal presente regolamento e di ogni altro atto connesso e/o dipendente.

Art. 10-INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI INTERVENTO

Ai fini della concessione dei contributi "una tantum", per il restauro delle facciate degli immobili, vengono individuati gli ambiti territoriali di intervento come da allegate planimetrie.

Art. 11 - INTERVENTI DIRETTI DEL COMUNE

Gli interventi diretti su edifici di proprietà comunale, ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui all'art. 10 non soggiacciono alla disciplina contenuta nel presente regolamento.

Art. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

Tutti gli interventi disciplinati dal presente regolamento rimangono comunque soggetti alle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia e di sicurezza.

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si opera rinvio al capo V della L.R. 26 ottobre 1987, n. 34 come successivamente integrato e modificato.